

La tutela del patrimonio culturale nell'art. 9 della Costituzione

«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione» (art. 9 Cost).

Si tratta, come è noto, di due principi fondamentali¹, per quanto connessi, chiaramente diversi per oggetto, finalità e forza precettiva.

Il primo, che riguarda la promozione della cultura, attiene alle “attività culturali”; il secondo protegge il patrimonio culturale quale prodotto della attività culturali pregresse, nella loro materializzazione concreta nelle cose mobili ed immobili che ne incorporano il loro valore.

La netta distinzione tra attività culturali e patrimonio culturale, pur se ormai costituisce *jus receptum*, non può tuttavia oscurare il legame dialettico che unisce le due parti di cui si compone il citato articolo.

Questa connessione teleologica tra i due commi dell'art. 9 è stata icasticamente colta ed evidenziata nell'intervento del 5 maggio 2003 dell'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, in occasione della consegna delle medaglie d'oro ai benemeriti della cultura e dell'arte. Un discorso che, pur se in estrema sintesi, merita di essere riportato: «E' nel nostro patrimonio artistico, nella nostra lingua, nella capacità creativa degli italiani che risiede il cuore della nostra identità, di quella Nazione che è nata ben prima dello Stato e ne rappresenta la più alta legittimazione. L'Italia che è dentro ciascuno di noi è espressa nella cultura umanistica, dall'arte figurativa, dalla musica, dall'architettura, dalla poesia e dalla letteratura di un unico popolo. L'identità nazionale degli italiani si basa sulla consapevolezza di essere custodi di un patrimonio culturale unitario che non ha eguali nel mondo. (...) Forse l'articolo più originale della nostra Costituzione repubblicana è proprio quell'articolo 9 che, infatti, trova poche analogie nelle costituzioni di tutto il mondo. (...) La Costituzione ha espresso come principio giuridico quello che è scolpito nella coscienza di ogni italiano. La stessa connessione tra i due commi dell'articolo 9 è un tratto peculiare: sviluppo, ricerca, cultura, patrimonio formano un tutto inscindibile. (...) La cultura e il patrimonio artistico devono essere gestiti bene perché siano effettivamente a disposizione di tutti, oggi e domani per tutte le generazioni. (...) La promozione della sua conoscenza, la tutela del patrimonio artistico non sono dunque un'attività 'fra altre' per la Repubblica, ma una delle sue missioni più proprie, pubblica e inalienabile per dettato costituzionale e per volontà di una identità millenaria».

La lettura in combinato disposto dei due commi di cui consta l'art. 9 della Costituzione conduce ad un ulteriore, importante approdo ricostruttivo: il “recupero” dei bei paesaggistici nell'alveo dell'unitaria nozione di patrimonio culturale nazionale. Nel *genus* “patrimonio culturale” si

¹I primi dodici articoli della Costituzione enunciano, infatti, “principi fondamentali”.

innestano, dunque, come due diverse *species*, i beni culturali in senso stretto (storici, artistici, etnoantropologici, archeologici) ed i beni paesaggistici.

Questa indicazione è stata appieno recepita dal nuovo codice dei beni culturali ed del paesaggio, introdotto, come vedremo, con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.